

LA NOTA INTEGRATIVA E LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Relatore:

prof. Giovanni Emanuele COLOMBO

ordinario di diritto commerciale

nell'Università di Milano

I. La nota integrativa.

1. L'evoluzione storica.

Fino al d. lgs. 127/1991 la storia della “relazione degli amministratori” – da cui trae origine, per “scissione”, l’odierna nota integrativa – poteva sintetizzarsi, secondo la felice espressione di G. CASTELLANO, come evoluzione da “la relazione inesistente” (c. comm. 1882, che non ne faceva cenno) a “la relazione reticente” (c.c. 1942, che si limitava ad imporre – art. 2423, comma 3 – una “relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale”) a “la relazione trasparente” (l. 216/1974, che introdusse nel c.c. l’art. 2429-*bis*).

Già prima della l. 216, in verità, la dottrina (MINERVINI) aveva valorizzato la relazione sulla gestione, attribuendole la funzione di resoconto (illustrazione dell’attività di gestione svolta agli amministratori) da affiancare al bilancio, costituente il rendiconto (contabile) della gestione; ma la sottolineatura della funzione, attribuibile alla relazione, di strumento di illustrazione ed integrazione dei dati di bilancio veniva soprattutto dalla dottrina aziendalistica, mentre i giuristi sembravano scarsamente sensibili a tale esigenza.

Costituì quindi una vera e propria svolta (benché preparata dai progetti De Gregorio – 1965 – del Comitato Interministeriale – 1996 – e Marchetti – 1973 –) la disciplina dell’art. 2429-*bis*, introdotto dalla l. 216, la quale aggiunse alla funzione di illustrazione dell’andamento della gestione quella di informazione sui criteri seguiti nelle valutazioni, e sulle variazioni nella consistenza delle partite dell’attivo e del passivo, ed impose l’indicazione nella relazione di alcuni dettagli in aggiunta ai dati risultanti dai documenti contabili (nn. 4-9 del 2° comma dell’art. 2429-*bis*). Solo con questa disposizione la relazione divenne ufficialmente documento destinato anche ad illustrare ed integrare i dati del bilancio.

La duplicità di funzioni che così venivano attribuite alla relazione – informazioni sull’andamento della gestione da un lato, illustrazioni del bilancio ed indicazioni di dettagli contabili dall’altro – ha ora dato luogo, in sede di attuazione dell’IV direttiva CEE, allo sdoppiamento del documento: da un lato la nota integrativa, disciplinata principalmente (ma non esclusivamente) dall’art. 2427, e dall’altro la relazione sulla gestione, disciplinata dall’art. 2428. L’attuazione della direttiva, che imponeva questa distinzione, si è quindi inserita coerentemente in una evoluzione già in atto nel nostro Paese.

2. L'inclusione della nota integrativa nell'insieme “bilancio”.

Quanto sin qui osservato non significa che la riforma del 1991 sia stata di poco conto, per quanto attiene all’attuale “nota integrativa”. Al contrario, credo che proprio in relazione a questo documento la riforma abbia inciso con particolare profondità sul sistema previgente, sia per

l'ampiezza ed analiticità del contenuto ormai imposto dalla legge alla "nota", sia per l'inclusione della nota integrativa nell'unitario "bilancio".

Mi pare opportuno dar inizio all'analisi del nuovo sistema proprio partendo da quest'ultima innovazione: per l'art. 2423, 1° comma, il bilancio è "costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa".

Questa disposizione ha come conseguenza che tutta la disciplina dettata per "il bilancio", e non riferita esplicitamente o implicitamente ai soli documenti contabili che lo compongono, si applica anche alla nota integrativa.

a) Ciò vale, principalmente, per la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta e per gli altri principi generali di bilancio.

Ciò significa anzitutto che alla nota integrativa dovrà applicarsi il principio della *chiarezza*: anzi, nel nuovo sistema, nel quale molte delle precedenti implicazioni del principio di chiarezza sono divenute regole esplicitamente dettate dalla legge (il divieto di conglobare voci distintamente indicate negli schemi legali è esplicitato nell'art. 2423-ter, comma 2; l'obbligo di esporre le voci in un ordine logico e coerente è esplicitato nell'imposizione di schemi rigidi di stato patrimoniale e conto economico; l'obbligo di fornire informazioni supplementari ove il mero rispetto delle singole disposizioni non basti a realizzare la rappresentazione veritiera e corretta è esplicitato nell'art. 2423 comma 3), il "principio di chiarezza", come clausola generale, finisce per avere autonoma rilevanza proprio quasi solo a proposito della nota integrativa. Proprio perché questa parte del bilancio non è retta da schemi rigidi, per essa si impone in modo particolare l'esigenza di una formulazione ordinata, facilmente comprensibile, esauriente.

Il principio di *correttezza* è a sua volta applicabile all'esposizione contenuta nella nota integrativa: non tanto nel senso (pur esso assunto dalla formula "rappresentazione corretta") di "applicazione di principi contabili corretti" (questo significato della correttezza riguarda principalmente i documenti contabili componenti il bilancio, nei quali si attuano le valutazioni), quanto nel senso che le modalità di esposizione dei dati nella nota siano univoche e non devianti. Proprio perché la nota è un documento non (solo) numerico ma (anche) discorsivo, è qui che viene soprattutto in risalto l'esigenza che le comunicazioni, le spiegazioni, le motivazioni non siano redatte in modo formalmente veritiero ma concretamente decettivo.

Infine, anche il principio di "*minimalità*" deve ritenersi applicabile alla nota integrativa. La formula dell'art. 2423 comma 3 ("se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo") vale anche con riferimento all'art. 2427 c.c.: esso contiene già una serie notevole di dati o notizie; ma il contenuto della nota dovrà essere arricchito, rispetto a quanto impone tale norma, di quelle ulteriori illustrazioni e spiegazioni che si rendessero necessarie, a causa di particolari caratteristiche del patrimonio o dell'attività di quella società, al fine di rendere esauriente l'informazione del lettore del bilancio.

b) Una seconda conseguenza dell'applicabilità, alla nota integrativa, delle disposizioni dettate per "il bilancio" è la sottoposizione della nota al controllo dei sindaci (ed eventualmente dei revisori) ed all'approvazione assembleare. Già nel vigore della precedente disciplina alcuni consigli di amministrazione sollevavano sottoporre all'approvazione dell'assemblea, oltre allo stato patrimoniale ed al conto dei profitti e delle perdite, anche la relazione degli amministratori: ma si trattava di un errore – pur se di un errore innocuo –, perché la legge richiedeva l'approvazione assembleare del bilancio, mentre la relazione non faceva parte del bilancio, ma semplicemente "corredava" il bilancio (art. 2423 comma 3, vecchia versione), cioè ne costituiva un allegato. Oggi, invece, non può esservi dubbio che "approvare il bilancio" significhi approvare, unitariamente, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Non si tratta di un mutamento privo di rilievo concreto. Nel vigore della disciplina precedente era alquanto discutibile la tendenza di una parte della giurisprudenza (Trib. Milano, 5-3-1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, 117; Trib. Milano, 5-1-1981, *ivi*, 1981, II, 453; Trib. Milano, 2-12-1982, in

Società, 1983, 343; Trib. Milano 16-6-1983, *ivi*, 1984, 30; Trib. Milano, 30-9-1985, *ivi*, 1986, 60; App. Catania, 27-2-1986, *ibid.*, 1094; Trib. Como, 26-5-1989, *ivi*, 1989, 951; Trib. Milano 16-9-1991, in *Giur. comm.*, 1993, II, 160 ss., con nota redazionale ove ulteriori riferimenti) a ritenere affetta da nullità l'approvazione del bilancio anche quando la difformità da norme imperative riguardasse esclusivamente il contenuto della relazione: tesi accettabile, a mio avviso, solo là dove la mancanza, nella relazione, di dati richiesti dalla legge potesse considerarsi "omessa spiegazione" od "omessa illustrazione" di dati di bilancio tanto importante da rendere quest'ultimo non chiaro o non preciso; in ipotesi invece di mancata inclusione nella relazione, per esempio, dei richiesti dati sul personale dipendente non si poteva nemmeno immaginare – a mio avviso – un discorso di nullità della delibera di approvazione. Oggi, invece, anche la nota integrativa è divenuta "bilancio". quindi "oggetto della delibera" assembleare: con la conseguenza che i vizi di essa, purché rilevanti, sono causa di nullità della delibera.

c) A prima vista, l'inclusione della nota integrativa nell'insieme "bilancio" dovrebbe rafforzare la tesi – molto diffusa in giurisprudenza – che riconosceva alle delucidazioni o alle notizie o ai dati contenuti nella relazione una efficacia "sanante" delle carenze di dati nei documenti contabili.

Come è noto la giurisprudenza, pur concordando con la dottrina nel considerare la relazione come integrazione, completamento, supplemento ai documenti contabili, ha finito per attribuire a quel documento anche una funzione in qualche modo "sostitutiva" dei documenti contabili, affermando – sia pur con diverse sfumature – che le oscurità del bilancio divengono giuridicamente irrilevanti (non danno luogo né a nullità né ad annullabilità della delibera, e tanto meno alle sanzioni *ex art. 2409 c.c.*) se quelle oscurità vengono eliminate da chiarimenti forniti nella relazione. Esempi significativi di applicazione di questa tesi, che traggio dalla giurisprudenza, mi sembrano i seguenti:

– liceità di un'unica posta comprendente tutti i beni ammortizzabili, se dalla relazione "siano desumibili con sufficiente chiarezza i beni cui l'ammortamento si riferisce e le relative percentuali" (Trib. Milano, 16-7-1973, in *Giur. comm.*, 1974, II, 87 ss.);

– irrilevanza della compensazione, nel conto economico, di importanti costi e ricavi, se i dati vengono esposti distintamente in assemblea e verbalizzati (Trib. Milano, 14-9-1978, in *Foro it.*, 1980, I, 441; e, nello stesso senso, Cass. 9-2-1979 n. 906, in *Giur. comm.*, 1979, II, 351: si noterà che qui l'effetto "sanante" viene riferito addirittura al verbale assembleare: il quale, è vero, deve pur esso venire depositato in Cancelleria col bilancio; ma è ben difficile che il lettore, se non trova i dati nel bilancio, vada a cercarli nel verbale assembleare; e comunque, se anche ciò bastasse ad escludere la nullità della delibera, non basterebbe a escluderne l'annullabilità per violazione dell'obbligo di depositare nella sede sociale, nei 15 giorni precedenti l'assemblea, il "bilancio", non un documento informale che poi verrà spiegato in assemblea);

– ipotetica legittimità (poi negata nella specie per insufficienza dei chiarimenti contenuti nella relazione) di voci dello stato patrimoniale "partite varie", ove la relazione ne analizzasse il contenuto (Trib. Milano, 10-9-1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, 176 ss., a p. 202);

– legittimità della mancata specificazione, in bilancio, dei crediti verso le società controllate, ove tale specificazione si rinvenga nella relazione (Trib. Bologna, 13-10-1984, in *Giur. comm.*, 1985, II, 354 ss., a p. 361).

Mentre le affermazioni fin qui riportate danno luogo alle perplessità di cui dirò tra poco, del tutto condivisibili sembrano le prese di posizione, contenute in altre sentenze, nel senso dell'idoneità, a realizzare il principio di chiarezza, di spiegazioni nella nota integrativa a proposito di poste non costituenti raggruppamenti o compensazioni di voci imposte dalla legge, bensì semplicemente meritevoli di chiarimenti ed illustrazioni ulteriori: chiarimenti ed illustrazioni la cui sede è, ovviamente, la relazione (ora, la nota integrativa): si vedano al riguardo le seguenti decisioni:

– liceità dell'iscrizione in unica posta delle ingentissime partecipazioni della società, poi elencate in un allegato o nella relazione (Trib. Milano, 6-2-1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, 787 ss.);

– liceità della non separata indicazione, in un bilancio bancario, dei crediti in sofferenza, peraltro quantificati nella relazione (Trib. Vicenza, 18-10-1984, in *Società*, 1985, 182 ss., a p. 208).

Le decisioni per prime citate, con le quali ai chiarimenti contenuti nella relazione si è attribuita una vera e propria efficacia sanante delle oscurità (*contra legem*) del documento contabile, erano state accolte dalla dottrina con un orientamento via via più critico. Si era sottolineato che le notizie richieste dall'art. 2429-*bis* hanno “solo valore integrativo di ciò che in stato patrimoniale e in conto profitti e perdite è già iscritto”, e che l'informazione deve risultare “certa, vuoi nella terminologia usata, vuoi nelle sedi in cui deve essere espressa” (LIBONATI); che la disciplina persegue “una determinata qualità di chiarezza, quale si raggiunge attraverso la fissazione di una determinata topica dell'informazione da fornire” (PELLIZZI); che quella tesi avrebbe finito per legittimare “stati patrimoniali e conti economici composti di due o tre voci, purché la relazione contenga poi, in forma discorsiva, i dati sufficienti a che il lettore possa scrivervi il bilancio da sé” (COLOMBO); e si era concluso con la tesi della giurisprudenza era tale da “legittimare un rapporto perverso tra i documenti contabili e la relazione” (CASTELLANO).

Nel nuovo sistema, come dicevo, la circostanza che stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa costituiscono un insieme inscindibile potrebbe essere considerata come argomento a favore della tesi giurisprudenziale: parrebbe potersi dire che l'essenziale è che “il bilancio” fornisca le informazioni volute dalla legge. Né si potrebbe argomentare in senso opposto (come qualcuno faceva nel sistema precedente) da una diversa “ampiezza” della pubblicità del “bilancio” (pubblicato anche sul BUSARL) rispetto a quella della relazione (solo depositata in Cancelleria), poiché oggi la pubblicità è identica per tutti i componenti del bilancio (sul BUSARL si pubblica solo la “menzione” dell'avvenuto deposito dell'insieme bilancio in Cancelleria).

Senonché, proprio il testo della nuova disciplina sembra fornire un argomento contrario alla tesi giurisprudenziale.

Il 2° comma dell'art. 2423-*ter*, nel consentire il raggruppamento di voci “precedute da numeri arabi”, richiede che la nota integrativa contenga “distintamente le voci oggetto di raggruppamento”; ma, si noti, quel raggruppamento è dalla norma consentito solo quando, a causa dell'importo modesto delle voci, esso sia irrilevante ai fini della chiarezza, o addirittura la favorisca. Ciò significa che questa norma non considera affatto equivalente la collocazione nel documento contabile nel quale essa per legge dovrebbe essere rinvenuta dal lettore: se ammettesse tale equivalenza, infatti, non porrebbe limiti, e tanto meno limiti così rigidi (irrilevanza dell'ammontare delle voci ai fini della chiarezza) ad un raggruppamento di voci nel documento contabile accompagnato dalla loro esposizione analitica nella nota integrativa.

E ciò ben si spiega se si considera che la direttiva comunitaria ha imposto schemi di documenti contabili rigidi, organizzati e completi, al fine di consentire il confronto – e un agevole confronto – tra i successivi bilanci della stessa società, e tra bilanci di diverse società: finalità, questa, realizzabile solo mediante una formalizzazione dei documenti, corrispondente a quella che PELLIZZI aveva felicemente denominato “topica dell'informazione”.

E' quindi con curiosità che attendo la reazione della giurisprudenza al nuovo sistema. Anche se devo sottolineare, per amore di obiettività e di equilibrio, che la giurisprudenza potrà realizzare risultati parzialmente simili a quelli a cui perveniva nel vecchio sistema interpretando con una certa larghezza la “irrilevanza ai fini della chiarezza” della distinta indicazione delle poste nello stato patrimoniale o nel conto economico: e ciò in coerenza con una tendenza, che mi pare in corso di diffusione nella giurisprudenza di merito, a riservare la sanzione della nullità ai casi di violazioni “rilevanti” della disciplina del bilancio.

3. Il contenuto della nota integrativa: A) l'illustrazione dei criteri di valutazione.

Già l'art. 2429-*bis* imponeva (nn. 1 e 2) che dalla relazione risultassero i criteri seguiti nelle valutazioni, negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio. Oggi lo stesso compito è imposto alla nota integrativa dal n. 1 dell'art. 2427, e compiti di illustrazione di particolari aspetti od effetti del processo valutativo sono attribuiti alla "nota" da altre specifiche disposizioni (artt. 2423 ult. comma, 2423-*bis*, 2° comma, 2426 nn. 2, 3, 4, 6, 10).

La norma fondamentale, a questo riguardo, è quella del n. 1 dell'art. 2427. In forza di essa è ormai divenuta prassi comune quella di dare inizio alla nota integrativa elencando, in un apposito capitolo, i "principi contabili" adottati nelle valutazioni. Si tratta di enunciazioni sintetiche, ma non costituenti mera parafrasi delle norme di legge; a mo' di esempio ne riporto alcune, tratte da bilanci di diverse società:

"Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti; per i beni immobili il costo è stato rettificato in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione monetaria; i costi di manutenzione e riparazione sono stati imputati al conto economico in quanto finalizzati a mantenere l'efficacia dei cespiti. Le immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni".

"Rimanenze. Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate col metodo *lifo* applicato agli effettivi costi di acquisto; i prodotti in corso di lavorazione sono valutati col criterio del costo specifico, tenendo conto del costo di acquisto delle materie impiegate e dello stato di avanzamento della lavorazione; i prodotti finiti sono calcolati col metodo *lifo* applicato al costo di produzione. Per alcune categorie di rimanenze di prodotti finiti il costo è stato svalutato per tenere conto di stimate perdite di valore connesse all'andamento del mercato, all'obsolescenza e al lento rigiro".

"Titoli immobilizzati (in un bilancio bancario): i titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, da mantenere quindi nel patrimonio aziendale a scopo di investimento duraturo, sono valutati al costo di acquisto, rettificato dalla differenza negativa o positiva, tra tale costo e il valore di rimborso, maturata alla data del bilancio. Essi sono svalutati nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente, salvo la presenza di idonee garanzie".

Mi sono dilungato in alcuni esempi per mostrare che l'imposizione dell'art. 2427 n. 1 può essere rispettata senza la necessità di discorsi troppo lunghi ed elaborati, senza peraltro limitarsi a riprodurre le formule delle norme sulle valutazioni contenute nell'art. 2426. Funzione principale di queste enunciazioni è di chiarire, a proposito del costo, quali costi accessori siano stati capitalizzati, calcolati con quali criteri; o, in caso di opzioni lasciate dalla legge (*lifo*, *fifo* ecc.), quale metodo di calcolo è stato adottato.

Oltre all'obbligo generale di illustrare i criteri di valutazione dettato dal n. 1 dell'art. 2427, varie altre disposizioni richiedono che la nota integrativa contenga specifiche notizie su certi particolari concernenti le valutazioni.

Anzitutto, nel caso in cui la società abbia fatto uso della "deroga obbligatoria" ai criteri legali di valutazione (deroga prevista dall'art. 2423, 4° comma, per i casi eccezionali in cui l'applicazione di quei criteri sia "incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta"), la nota integrativa deve da un lato motivare la deroga e dall'altro quantificarne gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

In secondo luogo, ove la società abbia derogato al principio della continuità nel tempo dei criteri di valutazione, la nota integrativa deve (art. 2423-*bis*, 2° comma) sia motivare la deroga sia indicarne (cioè, al solito, quantificarne) l'influenza sulla rappresentazione della situazione e sul risultato economico.

Analogo obbligo di motivazione (e, implicitamente, di quantificazione degli effetti) impone l'art. 2426 n. 2 ove siano stati modificati i criteri di ammortamento: disposizione, questa, che non costituisce un inutile doppione dell'art. 2423-*bis* comma 2 or ora ricordato, posto che nella stessa

nozione di ammortamento, intrinsecamente correlata con la residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione, è insita l'esigenza di modifica del piano al sopravvenire di mutamenti nelle prospettive di vita residua del bene. La modificazione del piano di ammortamento (quindi delle relative aliquote) non è, perciò, mutamento di criterio di valutazione, e non incontra i limiti ("in casi eccezionali") posti dall'art. 2423-*bis* al mutamento dei criteri valutativi.

Ancora, l'art. 2426 n. 4, 2° periodo impone che la nota integrativa indichi le ragioni dell'iscrizione di una partecipazione – che si sia scelto di valutare col metodo del patrimonio netto – al costo che risulti superiore all'ammontare (pro quota) del patrimonio netto contabile della partecipata: ragioni che consentiranno, di regola, nella circostanza che il supero del costo della partecipazione (per es., 150) rispetto all'ammontare pro quota del netto contabile della partecipata (per es., 100) è giustificato dal fatto che i beni componenti il patrimonio della partecipata hanno un valore attuale più alto del valore storico al quale sono iscritti nel bilancio di quella, sì che il maggior prezzo pagato è stato economicamente giustificato e può pertanto essere iscritto in bilancio in coerenza con i principi propri del "metodo del patrimonio netto".

Ancora, l'art. 2426 n. 6 richiede che la nota integrativa dia "adeguata motivazione" (si noterà la particolare preoccupazione del legislatore, implicita in questa formula) della decisione di ammortizzare l'avviamento su un periodo superiore ai cinque anni.

Infine, nel caso in cui le rimanenze di magazzino siano state valutate, anziché al costo specifico, al costo calcolato con uno dei criteri *lifo*, *fifo* o costo medio ponderato, l'art. 2426 n. 10 richiede che la nota integrativa indichi, per ogni categoria di beni, la differenza (ove "apprezzabile") tra il costo così calcolato e il costo corrente alla chiusura dell'esercizio: si impone così di svelare la c.d. riserva implicita *lifo*, quasi sempre presente nei valori delle rimanenze in tempi di prezzi crescenti.

Come si evince dall'elenco di obblighi di indicazione, illustrazione, motivazione che ho fin qui redatto, gli obblighi informativi sulle valutazioni imposti dalla disciplina del d.lgs. 127/1991 sono numerosi e penetranti: si può affermare che la nota integrativa, se rispettosa di questi obblighi, diviene veramente la "chiave di lettura" dei documenti contabili di bilancio.

4. Il contenuto della nota integrativa: B) le informazioni sulle principali poste di stato patrimoniale.

Un secondo gruppo di disposizioni, contenute quasi esclusivamente nell'art. 2427, impone che la nota fornisca una serie – talora notevolissima – di notizie esplicative delle poste dello stato patrimoniale.

a) La disposizione di più vasta portata è quella (art. 2427 n. 2) che impone di illustrare i "movimenti delle immobilizzazioni".

Come è noto, la riforma del 1991 ha stabilito – in aderenza ad una precisa imposizione della direttiva comunitaria – che le poste del passivo non devono più servire a rettificare i valori iscritti all'attivo: perciò il fondo di ammortamento non può più essere iscritto nel passivo, a rettifica del costo storico iscritto all'attivo, bensì va dedotto dal valore di costo direttamente in sede di iscrizione della posta attiva; ciò impone che l'ammontare del costo storico, e l'entità del fondo di ammortamento da esso dedotto, vengano indicati dalla nota integrativa. Ma la nuova disciplina non si accontenta di questo: vuole che la nota integrativa riassume, sostanzialmente, la "storia" di ogni posta delle immobilizzazioni, indicando anzitutto il costo originario, le rivalutazioni (per leggi di rivalutazione monetaria, o per "speciali ragioni" – ora "deroga obbligatoria" ex art. 2423 ult. comma –), gli ammortamenti e le eventuali ulteriori svalutazioni fino all'inizio dell'esercizio: si giunge così al valore netto che quella posta di immobilizzazioni aveva all'inizio dell'esercizio; devono poi essere indicate le acquisizioni dell'esercizio a quella posta (acquisti, produzioni in economia), gli spostamenti di beni da altre poste a quella (da "immobilizzazioni in corso" a "impianti", per esempio) e reciprocamente da quella posta ad altre (da "macchinari" a

“rimanenze”, se si decide di dismettere un macchinario), e le alienazioni dell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le eventuali altre svalutazioni di competenza dell’esercizio: si perviene così al valore netto per il quale quella posta è iscritta in bilancio.

E’ evidente che una così nutrita serie di dati non può essere fornita se non mediante la redazione di una tabella, anzi di diverse tabelle: una per le immobilizzazioni immateriali, una per le materiali, una per le finanziarie (in quest’ultima non vi saranno le righe dedicate agli ammortamenti).

b) Mentre per le immobilizzazioni la nota integrativa deve indicare – come si è visto – la “storia”, per le altre voci dell’attivo e del passivo il n. 4 dell’art. 2427 impone di indicare “le variazioni intervenute nella (loro) consistenza”. La regola, già presente nella disciplina previgente, era spesso stata intesa nel senso di indicare l’ammontare della posta nel bilancio dell’esercizio precedente, e la differenza (incremento o decremento) tra l’ammontare del bilancio attuale e quello dell’esercizio precedente. Già nel sistema previgente questa interpretazione era criticabile, poiché “variazione nella *consistenza*” di una posta non poteva intendersi, riduttivamente, come mera variazione dell’*ammontare*; oggi simile interpretazione sarebbe sicuramente priva di senso, poiché già nello stato patrimoniale deve figurare, in una distinta colonna, l’ammontare di ciascuna posta nel bilancio dell’esercizio precedente (art. 2423-ter, ult. comma).

Alla norma deve dunque essere attribuito un diverso significato: per “variazioni intervenute nella consistenza” dovranno intendersi, con riferimento a poste comprendenti beni soggetti a valutazione, le indicazioni sui mutamenti qualitativi e quantitativi delle componenti della posta: per esempio, le rimanenze di prodotti finiti sono più elevate del 10% rispetto all’esercizio precedente perché in termini di quantità le giacenze sono superiori del 15% ma il costo medio di produzione è risultato più basso; oppure: l’ammontare dei crediti verso clienti è sceso del 7% a valore nominale, ma in bilancio la cifra iscritta è scesa solo del 5% per la minore rischiosità dei crediti in essere alla fine del nuovo esercizio. Per le poste invece, che non diano luogo a problemi di “rapporto tra quantità e valore” (il debito per T.F.R., i fondi per rischi e oneri, le varie componenti del netto), per “variazioni nella consistenza” si dovranno intendere i “movimenti” delle voci, cioè gli utilizzi del fondo nell’esercizio e gli accantonamenti dell’esercizio (ciò è del resto precisato, per i fondi, nello stesso art. 2427 n. 4). Ciò significa che, a mio avviso, per molte voci dell’attivo e del passivo (diverse dai fondi), le quali non presentino modificazioni rilevanti nel rapporto composizione/valore, non vi sarà bisogno di alcuna illustrazione delle “variazioni della consistenza”.

c) Delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, l’elenco che il previgente art. 2424 ult. comma richiedeva venisse allegato al bilancio diviene, col nuovo art. 2427 n. 5, una parte della nota integrativa. Non si tratta però soltanto di una modifica della collocazione di tale elenco: la nuova disposizione è più precisa e più esigente.

Da un lato essa precisa che devono essere elencate anche la partecipazioni in imprese controllate – o collegate – possedute per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona: così risolvendo un quesito di dubbia soluzione nel precedente sistema. Va notato che, col richiedere l’elenco non delle società controllate, bensì delle partecipazioni nelle controllate, e nel precisare che rilevano anche quelle possedute tramite fiduciaria o interposto (ma *non anche* quelle possedute “tramite controllate”), la norma contribuisce a confermare la soluzione – già da preferirsi nel vecchio sistema – che non devono essere contenute nell’elenco le “partecipazioni indirette tramite controllata”: se la società A controlla mediante partecipazioni la B, e questa controlla mediante partecipazione la C, nella nota integrativa al bilancio della A non va iscritta alcuna partecipazione nella C (a meno che la A abbia *anche* una partecipazione diretta, o tramite fiduciaria o interposto, nella C): in tale situazione, infatti, la A non “partecipa” alla C; e la controllante B non può – nonostante l’opposta tesi di un autore: WEIGMANN – essere considerata “interposta”.

Quanto poi ai dati che l’elenco deve contenere con riguardo a ciascuna controllata nella quale vi sia una partecipazione, o con riguardo a ciascuna collegata, essi sono, secondo la nuova disposizione, numerosi ed esaurienti: di ogni società vanno indicate denominazione, sede, capitale,

importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, nonché la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio a tale quota.

d) Di alcune voci particolarmente “delicate”, perché meglio di altre si prestano all'attuazione di politiche di gonfiamento dell'attivo, il n. 3 dell'art. 2427 richiede che la nota integrativa indichi in ogni caso la composizione: si tratta della voce “costi di impianto e ampliamento”, che può comprendere sia costi di costituzione ed ampliamento delle strutture societarie (spese di costituzione – notarili, tributarie – e spese di aumento del capitale o di emissione di un prestito obbligazionario) sia costi di costituzione od ampliamento dell'azienda sociale (studi tecnici preparatori – si pensi alla società per il ponte sullo stretto di Messina –, ricerche di mercato, addestramento del personale, ecc.); nonché della voce “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” (si pensi ai costi di ricerca di un'industria farmaceutica, o alle spese per il bilancio di un nuovo prodotto nel campo della cosmetica). La condizione per l'iscrivibilità all'attivo di questi costi è che essi siano (cioè possano oggettivamente e prudentemente giudicarsi) produttivi di utilità in esercizi futuri: l'obbligo di indicare nella nota integrativa quali costi sono iscritti in queste voci, e di illustrare le ragioni della loro iscrizione ed i relativi criteri di ammortamento mira ad evitare che vengano capitalizzati costi che il lettore del bilancio potrebbe riconoscere come non caratterizzati da utilità pluriennale.

e) A cavallo tra l'informazione sulla concreta applicazione di un criterio di valutazione e l'illustrazione di singole voci di stato patrimoniale è la notizia – richiesta dall'art. 2427 n. 8 – circa l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo. Come è noto, tra i componenti del costo di produzione (delle immobilizzazioni: art. 2426 n. 2; e, più raramente, delle rimanenze: art. 2426 n. 9) possono essere compresi anche gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione del bene, nei limiti in cui essi siano ragionevolmente imputabili al bene prodotto; si tratta di regola tecnicamente ineccepibile (se per poter sostituire un impianto la società ha dovuto usufruire di finanziamenti, i quali hanno comportato, per il tempo impiegato nella fabbricazione, un onere di interessi, questo onere di interessi è un costo sostenuto per la fabbricazione e pertanto può computarsi nel costo del bene iscritto all'attivo) ma di pericoloso utilizzo: una società fortemente indebitata può essere tentata di computare nel costo di produzione di beni dell'attivo anche gli interessi su prestiti che non hanno alcun legame con le esigenze della produzione, e che servono invece a finanziare la gestione corrente, o dipendendo da generale squilibrio finanziario della gestione. Questo pericolo è in qualche misura ovviato dall'obbligo di indicare quanti interessi passivi sono stati capitalizzati nell'esercizio, e quanti – in particolare – per ciascuna delle poste attive interessate: notizia, questa, che costringe a svelare eventuali eccessi di capitalizzazione di oneri finanziari.

f) Di minore importanza sono le residue informazioni richieste su voci dello stato patrimoniale.

Quella (art. 2427 n. 6) sull'ammontare – voce per voce – dei crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni costituisce un supplemento all'informazione – che già deve essere contenuta nello stato patrimoniale – sui crediti e debiti di durata residua superiore all'anno.

Solo in presenza di ammontari “apprezzabili” (art. 2427, n. 7) deve essere indicata la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi” e “altri fondi”; e si noterà che, quanto ai ratei e risconti, la legge ora non richiede più che i criteri per la loro iscrizione siano concordati con il collegio sindacale, come invece esigeva il vecchio art. 2426 comma 2, forse ispirato da un reverenziale timore del giurista per queste voci apparentemente misteriose, le quali semplicemente distinguono per competenza, tra costi comuni a più esercizi, quelli riferibili all'esercizio da quelli riferibili ad esercizi successivi.

Infine, il n. 9 dell'art. 2427 impone di illustrare la composizione delle voci iscritte in calce al bilancio relative agli impegni e ai rischi, ed in genere le voci dei c.d. conti d'ordine: obblighi di acquisti a termine o di vendite a termine, garanzie prestate o assunte *ex lege*.

5. Il contenuto della nota integrativa: C) le informazioni su voci del conto economico.

La già alquanto spinta analiticità della struttura obbligatoria del conto economico fa sì che le spiegazioni ed i dettagli richiesti a tale riguardo alla nota integrativa siano assai meno numerosi.

Trascurando per il momento la materia dell'illustrazione delle svalutazioni ed accantonamenti con giustificazione esclusivamente fiscale, di cui mi occuperò al termine dell'esame della disciplina della nota integrativa, mi limito a brevi cenni.

a) I nn. 11 e 12 dell'art. 2427 impongono in ogni caso l'indicazione di alcuni dettagli relativi ai proventi e agli oneri finanziari: l'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (per es.: cessioni di diritti di opzione, assegnazione di *warrants*) e la suddivisione degli oneri finanziari a seconda che derivino da prestiti obbligazionari, da debiti verso banche o da altri debiti o rapporti (per es. da spese di incasso di crediti);

b) Il n. 10 dell'art. 2427 richiede la ripartizione dei ricavi da vendite e da altre prestazioni "secondo categorie di attività e secondo aree geografiche", solo però se tale ripartizione sia "significativa". La ripartizione per "categorie di attività" sarà significativa se la società svolga "più attività" (per es., produzione e vendita di certi beni, mera commercializzazione di altri, vendita di certi beni, noleggio di altri) ciascuna delle quali contribuisca in modo non irrilevante alla produzione dei ricavi (se un'impresa produttrice di lampadine occasionalmente acquisti lampadine di altri produttori e le rivenda per far fronte a momentanee insufficienze della produzione rispetto alle richieste del mercato, non si potrà parlare di diverse attività significative). La ripartizione per aree geografiche sarà significativa se vi sia una diversa incidenza del rischio di cambio, o del rischio di insolvenza dei debitori.

c) Il n. 13, infine, richiede l'illustrazione della composizione delle voci "proventi straordinari" ed "oneri straordinari", quando il loro ammontare sia apprezzabile; poiché già la norma sulla struttura del conto economico impone la separata indicazione, nelle voci 20 e 21, delle plusvalenze e minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni, gli ulteriori dettagli richiesti alla nota integrativa dovranno riguardare, per esempio, le perdite da eventi causali (furti, incendi, provvedimenti legislativi che limitino l'utilizzabilità di un cespite), le rettifiche di errate contabilizzazioni di esercizi precedenti, gli effetti di mutamenti di criteri valutativi (passaggio del metodo *lifo* al metodo *fifo*). Non occorre – e credo che questa osservazione valga per tutte le ipotesi in cui la legge richiede l'indicazione della composizione di voci qualora l'ammontare della voce sia "apprezzabile" – che si dia un elenco completo di tutti i tipi di componenti della voce: basterà indicare quelli di maggiore consistenza, raggruppando i restanti in un generico "altri": il bilancio non cessa, pur con la nuova e più analitica disciplina, di essere un documento "di sintesi", destinato a fornire notizie utili per giudicare la situazione e l'andamento della società, e non ad elencare minuzie prive di significato per il lettore.

6. Il contenuto della nota integrativa: D) altre informazioni.

Un'ultima serie di notizie richieste dall'art. 2427 non costituiscono illustrazione od analisi di voci di bilancio, ma contengono informazioni disparate, giudicate dal legislatore utili ai fini della conoscenza delle strutture dell'impresa e della società.

Si tratta dell'indicazione del numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie (dirigenti, impiegati, quadri, operai), la cui conoscenza, ed il cui confronto con la notizia relativa agli esercizi precedenti e con l'insieme dei ricavi e dei costi, può consentire di giudicare l'efficienza dell'organizzazione.

Si tratta inoltre dell'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria (non individuo per individuo: il bilancio deve fornire

notizie utili al giudizio sull'efficienza dell'impresa e sulla congruità dei costi di questo genere con le sue dimensioni e la sua redditività, non deve fungere da fonte di pettegolezzi su quanto guadagna Tizio): informazione voluta dalla direttiva, ma in buona parte inutile (i compensi – salvo quelli amministrativi con particolari cariche – li ha deliberati l'assemblea).

Si tratta, infine, di notizie sulle azioni della società (nn. 17 e 18).

7. *Il contenuto della nota integrativa: E) le svalutazioni ed accantonamenti con giustificazione esclusivamente fiscale.*

Ho lasciato per ultimo questo aspetto del contenuto della nota integrativa perché esso richiede un discorso piuttosto ampio ed articolato.

a) Come tutti sanno, l'art. 75 T.U.I.R. impone di spendere a conto economico i componenti negativi di reddito riconosciuti dalle norme tributarie.

Ne segue che se un'immobilizzazione di costo 100 dovrebbe, in base al criterio civilistico della residua utilizzabilità, essere ammortizzata per 10, ma è fiscalmente ammortizzabile per 15, occorre spendere 15 a conto economico, per poter dedurre 15 dal reddito imponibile. Lo stesso accade per la svalutazione dei crediti: se un debitore è moroso, ma il credito è garantito da un'ipoteca che copre abbondantemente anche gli interessi di mora, quel credito non è da svalutare, secondo la regola civilistica del presumibile realizzo; ma la disciplina fiscale consente di svalutare fino a zero gli interessi di mora, a condizione però che la svalutazione venga iscritta nel conto economico.

Ciò dà luogo ad un contrasto tra rispetto della norma civilistica (non svalutare ove non ve ne sia ragione economica) ed esigenza della società di fruire pienamente dei benefici fiscali consentiti dalle norme tributarie. Come è noto, la dottrina più rigorosa e la giurisprudenza (Trib. Milano, 4-9-1978 e 10-9-1981: entrambe in tema di ammortamenti anticipati) in un primo tempo negarono la liceità civilistica di svalutazioni a giustificazione solo fiscale; successivamente però, per evitare di penalizzare le società nei loro rapporti col fisco, la giurisprudenza (Trib. Milano, 12-1-1984, e varie decisioni successive) ha consentito quelle svalutazioni, a condizione che dal bilancio – o almeno dalla relazione – risultasse che non si trattava di vere svalutazioni bensì di accantonamenti di riserve.

b) Soluzione analoga a quella a cui era giunta la nostra giurisprudenza era prevista dagli artt. 35 e 39 della Direttiva CEE: gli Stati membri possono consentire l'iscrizione in bilancio di svalutazioni e accantonamenti a giustificazione solo fiscale perché la nota integrativa illustri tali svalutazioni ed accantonamenti.

Il d. lgs. 127/1991 ha fatto uso di questa facoltà, ma ha voluto perseguire un intento di maggiore chiarezza: approfittando del fatto che il nuovo conto economico è redatto in forma "scalare", con risultati intermedi, ha previsto già nel conto economico la distinzione tra svalutazioni civilisticamente corrette (voci fino alla n. 22) e svalutazioni od accantonamenti a giustificazione solo fiscale (voci nn. 24 e 25). Questa soluzione aveva un grande pregio: rendeva immediatamente conoscibile, già dalla lettura del conto economico, sia il *risultato* d'esercizio civilisticamente corretto, cioè non inquinato dall'uso di facoltà fiscali (voce 23: "risultato dell'esercizio"), sia l'ammontare civilisticamente corretto dei *singoli* componenti negativi di reddito.

La disciplina del d. lgs. 127/1991 non risolveva espressamente, però, due problemi connessi alla soluzione adottata con le voci 24 e 25 (c.d. "appendice fiscale" del conto economico): quello della contropartita di stato patrimoniale delle svalutazioni ed accantonamenti a giustificazione solo tributaria, e quella dell'obbligo di contabilizzare le imposte differite. Quanto al primo problema, la soluzione corretta (nel sistema del d. lgs. 127) era quella di collocare tali svalutazioni nel netto (A-VII: "altre riserve"): se le voci 24 e 25 comprendevano "svalutazioni a giustificazione solo fiscale", ciò significava che esse non erano vere svalutazioni (non erano civilisticamente giustificate), quindi erano accantonamenti di utili: come aveva ben visto la giurisprudenza precedente.

Quanto al secondo problema, l'obbligo di contabilizzare le imposte differite doveva riconoscersi come immediata conseguenza del principio di competenza: effettuare un ammortamento anticipato di 10 significa risparmiare oggi 5 di imposta, ma non poter detrarre quel 10 nell'esercizio futuro in cui quell'ammortamento (oggi fatto anticipatamente) diverrà civilisticamente di "competenza": in quell'esercizio si dovrà quindi pagare 5 di imposta in più,

proprio perché oggi si è pagato 5 in meno (oggi si è differito un onere d'imposta). Di tale futuro onere, avente origine in un fatto di oggi, si deve tener conto nel bilancio di oggi.

c) Su questi due problemi si scatenò, tra il 1992 e il 1994, una ridda di tesi interpretative, alcune veramente bizantine. Ciò diede il destro, a chi da sempre era contrario alla "appendice fiscale" (forse perché "troppo chiara"), di sollecitare ed ottenere una riforma legislativa, introdotta con la l. 8-8-1994 n. 503.

Questa legge ha: eliminato dal conto economico le voci nn. 23, 24 e 25; introdotto nell'art. 2426 la frase "è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie" (frase ormai necessaria, non potendo più questo principio desumersi dalle – eliminate – voci nn. 24 e 25); riscritto il n. 14 dell'art. 2427, il quale ora suona così: la nota integrativa deve indicare "i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico".

(Va detto, per completare il quadro, che il contenuto di questa disposizione era poi stato nuovamente modificato – e migliorato – dall'art. 12 del d.l. 7-1-1995 n. 1: il testo del n. 14 era divenuto: "i motivi delle rettifiche ecc. e dei relativi impianti, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti *sia* dalle apposite voci del conto economico *sia dalle relative voci dello stato patrimoniale*, e (deve indicare) *la fiscalità latente*". Ma quel d.l. è decaduto, e in sede di reiterazione l'art. 12 è venuto meno, sì che la disciplina è tornata ad essere quella della l. 503/1994).

d) Il risultato di questo zigzagare della disciplina legislativa è, oggi, solo parzialmente chiaro. Senza entrare in eccessivi dettagli, che ci porterebbero fuori tema, mi limito a rilevare:

– ormai, nel conto economico, le svalutazioni aventi giustificazione solo tributaria sono iscritte unitamente a quelle civilisticamente giustificate: gli ammortamenti anticipati vanno nella stessa voce (10a, o 10b) degli ammortamenti civilisticamente corretti; la svalutazione a zero dei crediti per interessi di mora (anche ove civilisticamente non giustificata) va nella voce 10d, unitamente alle svalutazioni dei crediti civilisticamente doverose;

– nello stato patrimoniale, le svalutazioni fiscali possono essere iscritte (probabilmente: la soluzione sarebbe stata certa col d.l. 7-1-1995, mentre ora il testo della norma è tornato ad essere suscettibile di più interpretazioni) a riduzione delle voci dell'attivo alle quali esse si riferiscono: dal valore di costo degli impianti si detraggono sia gli ammortamenti civilistici sia gli ammortamenti anticipati giustificati solo dall'utilizzo della norma fiscale che consente di dedurli;

– la nota integrativa deve – per espresso comando del n. 14 dell'art. 2427 – indicare qual è l'ammontare di svalutazione o accantonamento fiscale compreso in ciascuna voce di costo del conto economico; deve inoltre – per interpretazione logica della norma, alla luce della rappresentazione "chiara" e "corretta" – indicare anche l'ammortamento totale di quelle svalutazioni ed accantonamenti operati nell'esercizio, al fine di consentire al lettore del bilancio di sapere quale sarebbe stato l'utile dell'esercizio se non fossero utilizzate quelle facoltà fiscali. Negare quest'ultimo obbligo equivarrebbe ad imporre al lettore del bilancio di sommare tra loro cifre indicate con riferimento a varie voci di conto economico, per conoscere quel dato;

– la norma non impone espressamente alla nota integrativa di indicare anche qual'è l'incidenza delle svalutazioni ed accantonamenti solo fiscali sulle poste di stato patrimoniale: cioè non impone espressamente di dichiarare che la voce "impianti", iscritta in bilancio per 40 rispetto ad un costo di 100 (quindi ammortizzata per 60), è in realtà ammortizzata per 35 con "ammortamenti civilistici" e per 25 con "ammortamenti anticipati" spesi nei primi tre anni di utilizzo dell'impianto: l'obbligo di dare questa notizia era imposto da d.l. 7-1-1995 ("sia dalle rispettive voci dello stato patrimoniale"), oggi decaduto. Mi chiedo se non basti l'applicazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta ad imporre che anche questa notizia venga data dalla nota

integrativa, onde evitare che il lettore ignori l'entità delle "riserve occulte fiscali" implicite nei valori dello stato patrimoniale;

– la norma (n. 14 dell'art. 2427) non richiede espressamente che la nota integrativa indichi anche l'ammontare delle imposte differite derivanti dalle svalutazioni ed accantonamenti a giustificazione solo fiscale: anche questa notizia dovrebbe però ritenersi obbligatoria per effetto del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta, perché il lettore del bilancio deve sapere che in conseguenza di quelle svalutazioni (che, essendo già fatte, non potranno più effettuarsi quando il cespite perderà effettivamente il suo valore) il reddito tassabile di esercizi futuri risulterà più elevato del reddito reale, e che pertanto su esercizi futuri graverà un onere d'imposta pari a quello "evitato" nell'esercizio al quale si riferisce il bilancio (ed in esercizi precedenti).

Come si vede, comunque, i dubbi e le incertezze generate dall'improvvida riproposizione dell'art. 12 d.l. 7-1-1995 n. 1 rendono certamente opportuno un futuro intervento chiarificatore del legislatore.

II. La relazione sulla gestione.

1. La relazione come documento distinto del bilancio.

Ho già sottolineato che la riforma del 1991 ha suddiviso la vecchia "relazione degli amministratori" in due documenti, l'uno (nota integrativa) costituente parte essenziale del bilancio, l'altro (relazione sulla gestione) destinato ad essere solo un documento accompagnante il bilancio, un suo allegato in senso lato. Ho anche già detto che tutto ciò rende ancor più certo quel che già prima avrebbe dovuto essere certo, e cioè che la relazione sulla gestione non è oggetto di approvazione assembleare.

Da queste constatazioni si deve partire per risolvere i due problemi (già esaminati a proposito della nota integrativa) dell'idoneità o non della relazione a sanare eventuali lacune del bilancio, e – viceversa – delle conseguenze di lacune o falsità della relazione sulla delibera di approvazione del bilancio.

Il primo problema va risolto, a mio avviso, in senso negativo: se il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) non contiene alcune delle notizie richieste dalla legge (e sempre che si tratti di omissioni abbastanza rilevanti da dar luogo alla nullità dell'approvazione del bilancio, cioè da poter ledere un interesse dei soci – o di terzi – all'informazione), la circostanza che quelle informazioni si trovino nella relazione sulla gestione non basta ad escludere l'invalidità dell'approvazione del bilancio, proprio perché la relazione non è un "componente" del bilancio. Diverso potrebbe essere il discorso quando il socio, presente in assemblea, abbia chiesto chiarimenti sulla notizia o sull'informazione mancante nel bilancio, e gli sia stato risposto indicandogli la notizia medesima contenuta nella relazione sulla gestione: in tal caso si potrà negare a quel socio – ed agli altri soci presenti in assemblea – l'interesse ad esercitare l'azione di nullità, poiché il loro interesse all'informazione è stato in concreto soddisfatto; ma rimarrà l'interesse a chiedere la nullità in capo agli altri soci e ad eventuali terzi interessati.

Il secondo problema va a mio avviso risolto nel senso che i vizi della relazione non comportano la nullità dell'approvazione del bilancio; al più, possono comportarne l'annullabilità.

Questa soluzione è contrastata da qualche autore (TANTINI, JAEGER) in base alla considerazione che anche le norme sul contenuto minimo della relazione sono norme imperative, dettate a tutela dell'interesse – anche di terzi – alla completa informazione sull'andamento della gestione. Osservazione ineccepibile, ma non producente: solo quando l'*oggetto* della delibera sia contrario a norme imperative può parlarsi di nullità della delibera: e la relazione non è oggetto della delibera.

Diverso il discorso quanto all'eventuale annullabilità: se le lacune o le inesattezze (o addirittura falsità) della relazione siano tanto rilevanti da far ritenere che la mancata conoscenza dei dati omessi, o dei dati veri, abbia influito sulla formazione della volontà dell'assemblea, allora la deliberazione di approvazione del bilancio sarà annullabile per vizio del procedimento.

2. Il contenuto della relazione: A) la situazione della società e l'andamento della gestione.

La relazione sulla gestione, depurata dalle materie trasferite nella nota integrativa, svolge ormai prevalentemente la funzione di resoconto, cioè di illustrazione della posizione raggiunta dalla società, dell'andamento dell'impresa, delle sue prospettive di sviluppo. Queste notizie non sono peraltro prive di rilievo (come ho dato per scontato poco fa) per un corretto apprezzamento critico del bilancio: risultati apparentemente modesti possono essere il frutto di un rilevante impegno finanziario per la penetrazione in nuovi mercati, o possono essere giudicati comunque positivi in considerazione di circostanze economiche o di mercato particolarmente difficili (per esempio, bilanci bancari con modesti utili vanno giudicati positivamente con riferimento all'esercizio 1994, che ha subito con un anno di ritardo – come sempre accade nel campo creditizio – gli effetti della crisi economica del 1993, ed ha inoltre subito gli effetti della caduta dei corsi dei titoli a reddito fisso dell'ultima fase del 1994); viceversa, utili d'esercizio consistenti possono correlarsi ad un peggioramento della posizione dell'impresa rispetto alla concorrenza (sto pensando ad una società titolare di varie concessioni di distribuzione del gas, che ha conseguito notevoli utili per effetto del riscatto degli impianti da parte di alcuni Comuni, ma che proprio in conseguenza di ciò si trova ad avere un'azienda ridotta alla metà di quella che aveva prima del riscatto – cioè mancato rinnovo – delle concessioni).

a) Quanto or ora accennato consente di intendere correttamente il significato dell'obbligo di illustrare, nella relazione, "la situazione della società". Non si tratta tanto di illustrare "la situazione patrimoniale", che già risulta dal bilancio e già è chiarita in vari suoi aspetti della nota integrativa, quanto di mettere in evidenza la collocazione della società nei mercati in cui opera: acquisizione di nuovi mercati, stipulazione di accordi con nuovi fornitori, ristrutturazioni di aziende o rami d'azienda, vincoli legislativi, sopravvenire di nuovi concorrenti, sviluppo di certe produzioni o avvisaglie di superamento tecnico di altre, e così via.

b) Punto centrale della nota integrativa è l'informazione sull'andamento della gestione. Si tratta di illustrare il decorso della gestione aziendale durante l'esercizio, con riferimento alla gestione passata (superamento o, al contrario, sopravvenire di problemi), alle (eventualmente diverse) fasi dell'esercizio, ed alle prospettive future. Ad evitare discorsi sintetici che appiattiscano i dati globali l'effetto di sviluppi negativi grazie e di (diversi) sviluppi positivi, la norma richiede che l'andamento della gestione venga illustrato non solo nel suo complesso ma anche "nei vari settori in cui la società ha operato": per settore potrà intendersi, di regola, la "divisione produttiva" (la produzione di fertilizzanti piuttosto che la raffinazione di carburanti), ma potrà intendersi anche il "settore economico" in cui l'azienda opera (la vendita di mobili per ufficio piuttosto che quella di mobili di arredamento delle abitazioni): non è possibile stabilire una precisa gamma di significati da attribuire all'espressione "settori".

L'informazione va estesa all'attività svolta "attraverso imprese controllate": non si tratta qui di illustrare l'andamento della gestione delle controllate, bensì di far conoscere l'andamento "inegrato" della società e delle controllate di cui essa si serve per l'esercizio dell'impresa: quindi non anche l'andamento delle controllate svolgenti attività eterogenea da quella della controllante.

Nell'informare sull'andamento della gestione occorre avere riguardo, in particolare, "ai costi, ai ricavi e agli investimenti": si dovrà quindi illustrare l'andamento delle principali categorie di costi (del lavoro, delle materie prime, del denaro, dei servizi); l'andamento dei volumi di vendita e dei prezzi di vendita; l'entità degli investimenti effettuati e – nei limiti in cui ciò non riveli segrete strategie della società – di quelli programmati.

Dell'informazione sugli investimenti fa sostanzialmente parte quella – specificamente richiesta dal n. 1 del 2° comma – su "le attività di ricerca e sviluppo"; si tratta di forme di investimenti particolarmente significativi per conoscere le strategie dell'impresa e per valutare le sue prospettive.

Connesse al comando di fornire le informazioni di cui mi sono fin qui occupato sono sia la disposizione del 2° comma, n. 5, di indicare “i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, sia quella del n. 6 (“l’evoluzione prevedibile della gestione”).

L’indicazione dei “fatti di rilievo successivi” ha, a vero dire, una duplice funzione: da un lato essa in qualche modo integra il bilancio (può darsi che esso chiuda in utile, ma che nei primi mesi dell’anno successivo eventi sopravvenuti – crollo dei cambi, guerra in un Paese di sbocco dei prodotti – abbiano già cagionato perdite: queste non incidono sui valori di bilancio, non rendono “fittizio” l’utile da esso risultante, perché il bilancio deve rilevare la situazione qual era a fine esercizio, ma indurranno, per es., a non distribuire l’utile che pur si sia conseguito); d’altro lato questa informazione costituisce un ponte tra quella sull’andamento della gestione nell’esercizio, e l’andamento futuro: essa si riferisce ad un “futuro” (rispetto all’esercizio) che tuttavia è già divenuto “passato”.

L’indicazione della “evoluzione prevedibile della gestione” è quella che realizza la funzione di informazione anche “prospettica” che, negli ultimi tempi, sempre più fortemente la dottrina aziendalistica ha attribuito alla relazione: illustrare l’andamento della gestione significa anche esprimere, pur con la prudenza del caso, previsioni sul futuro di essa. Non si potrà evidentemente pretendere che la relazione contenga un vero e proprio *budget*, il quale da un lato può sempre essere smentito dai fatti (ed infatti il *budget* viene aggiornato periodicamente in base agli eventi interni ed esterni all’impresa) e d’altro lato potrebbe fornire alla concorrenza informazioni pregiudizievoli per la società: basteranno indicazioni di massima sulla programmazione aziendale, da sviluppare particolarmente in ordine ai previsti costi, ricavi ed investimenti.

3. Il contenuto della nota integrativa: B) i rapporti con le società controllate.

Già il bilancio fornisce una serie notevole di dati sui rapporti con società controllate, collegate, controllanti. Delle partecipazioni (sia in funzione di immobilizzazione, sia rientranti nell’attivo circolante) lo stato patrimoniale deve indicare distintamente quelle in imprese controllate, collegate, controllanti; lo stesso va fatto per i crediti, immobilizzati e non, e per i debiti; le garanzie prestate a favore di controllate, collegate, controllanti devono essere iscritte distintamente in calce al bilancio; nel conto economico, le voci relative ai proventi e agli oneri finanziari devono contenere separata indicazione di quelli da (o verso) imprese controllate, collegate, controllanti; la nota integrativa deve contenere – si è visto – l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate e, nell’illustrare gli impegni contenuti nei conti d’ordine, deve specificare quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti ed a imprese sottoposte al controllo della medesima controllante (imprese “sorelle” o “cugine”).

Le informazioni da fornire nella relazione sulla gestione (non richieste, si badi, dalla IV direttiva CEE) sono d’altro genere: esse mirano ad illustrare i rapporti con quelle imprese sotto il profilo economico gestionale; devono cioè dire quali rapporti d’affari si intrattengono con quali società, ed a quali condizioni.

La formula generica adottata dalla legge (far “risultare... i rapporti con...”) va interpretata con equilibrio. Non ci si può accontentare di generiche indicazioni sul “tipo” di rapporto intrattenuto (rapporti di finanziamento con le controllate X e Y, di fornitura della controllante A, di prestazioni di servizi a tutte le controllate; o formule simili): ciò equivarrebbe a svuotare il precetto di contenuto. Non si può peraltro nemmeno pretendere un elenco di tutte le operazioni (sia pur raggruppate per categoria) intrattenute nell’esercizio con ciascuna di quelle società: ciò da un lato sottoporrebbe agli occhi del pubblico tutti i particolari della gestione del gruppo e d’altro lato costringerebbe alla redazione di un documento di insopportabile ampiezza, poco utile al comune lettore del bilancio ed utile solo a chi è interessato a carpire segreti aziendali, o ad imbastire azioni ricattatorie fondate su interpretazioni malevole e su sospetti.

Non è un caso, infatti, che nel diritto tedesco dei gruppi (il quale, per indurre le società controllante e controllata a dar luogo ad un gruppo “contrattuale” in cui la madre ha pieni poteri di impartire direttive vincolanti alle figlie ma ha anche l’onere di coprirne le perdite di bilancio e di remunerare di tasca propria gli azionisti minoritari delle figlie, ha volutamente “appesantito” sotto il profilo informativo i gruppi “di fatto”, cioè non “contrattuali”) la “relazione sui rapporti di dipendenza” (*Ablängigkeitsbericht*), che va redatta dalla controllata, deve sì contenere un elenco esaustivo di tutti i negozi e le operazioni compiute nell’esercizio con la controllante, ma viene sottoposta esclusivamente al controllo dei revisori, e non viene né comunicata all’assemblea né pubblicata.

La soluzione più equilibrata mi pare quindi quella di indicare, per ciascuna società (controllate, controllanti, consorelle, collegate) le categorie di operazioni di maggior importanza compiute con essa durante l’esercizio, ed il relativo ammontare, dichiarando se sono state concluse a condizioni di mercato o a condizioni particolari, e – in quest’ultimo caso – indicando se ed in quale misura ciò abbia influito sul risultato dell’esercizio, e come sia stato evitato ogni pregiudizio alla società.

4. Il contenuto della nota integrativa: C) dati relativi alle azioni proprie.

Per esplicita disposizione della direttiva, l’art. 2428 impone la collocazione nella relazione sulla gestione – e non, come sarebbe forse stato più logico (e coerente agli obblighi di illustrazione delle azioni emesse dalla società imposti dai nn. 17 e 18 dell’art. 2427), nella nota integrativa – dei dati e notizie relativi alle azioni proprie ed alle azioni di società controllanti possedute al termine dell’esercizio (art. 2428 n. 3) ed acquistate od alienate nel corso dell’esercizio (art. 2428 n. 4).

Quanto all’aspetto statico (possesso al termine dell’esercizio) le informazioni da fornire sono solo quantitative: numero, valore nominale e corrispondente quota di capitale rappresentata dalle azioni proprie (o di controllanti) possedute, anche tramite società fiduciaria o persona interposta.

Quanto all’aspetto dinamico (azioni acquistate e/o alienate nel corso dell’esercizio) occorre indicare invece anche i corrispettivi (pagati e/o ricevuti) ed i “motivi” degli acquisti e delle alienazioni: quest’ultima imposizione mira evidentemente – in un sistema, come quello italiano, che non condiziona la liceità dell’acquisto di azioni proprie a finalità tipiche – a consentire, sia pur *ex post*, un controllo degli azionisti sulla coerenza di tali motivi con l’interesse sociale e con le scelte di gestione della società, e di porre così un argine all’utilizzo, da parte degli amministratori, dell’autorizzazione assembleare per finalità illecite o comunque discutibili.